



Nota di lettura sulle norme di natura finanziaria di interesse dei Comuni

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica"

Publicato sul S.O. n. 114/L della Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010

Articolo 1

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni

L'articolo prevede che le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Si deve fare attenzione alle voci di interesse degli Enti locali (es. TARSU scuole)

Articolo 5

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

Al comma 5 si prevede che ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, art. 1 della legge n.196/2009 (*"La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio"*) inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

In particolare, sullo STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, l'Art. 5 prevede una parziale riscrittura delle norme inerenti le indennità, i gettoni ed i rimborsi spese degli Amministratori locali.

Al comma 6 si prevede l'introduzione dell'indennità di funzione, in sostituzione del gettone di presenza, per i Consiglieri comunali e provinciali (con esclusione dei consiglieri circoscrizionali e di quelli delle Comunità montane); l'indennità non può essere in nessun caso superiore ad un quinto di quella massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente.

Al comma 7 si prevede l'adozione, entro 120 gg dall'entrata in vigore del DL 78/2010, di un decreto del Ministro dell'interno per la diminuzione, per un periodo non inferiore a 3 anni, delle indennità già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:

3% per i Comuni fino a 15.000 ab. e le Province fino a 500.000 ab.;

7% per i Comuni fino a 250.000 ab. e le Province con popolazione tra i 500.000 e 1 milione di ab.;

10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

I Comuni fino a 1.000 ab. non subiscono variazioni.

Con lo stesso decreto saranno altresì determinate le indennità di funzione dei Consiglieri comunali e provinciali.

Si prevede inoltre l'esclusione di indennità, gettoni, retribuzioni e emolumenti per qualsiasi Amministratore di Enti territoriali, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 114 della Costituzione.

Al comma 8 si prevede che i Parlamentari nazionali ed europei, nonché i Consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo (divieto di cumulo).

E' stato eliminato il riferimento all'indennità di missione, intesa come rimborso spese per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

La definizione di "indennità di missione" era già stata superata dalla legge n. 244/2007 che aveva previsto all'art. 84 del TUEL la fissazione dei rimborsi - e non più indennità di missione - tramite decreto dei Ministeri Interno/Economia - DM 12 febbraio 2009. La stessa legge 244/2007 aveva previsto la non percepibilità di alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

Sono state soppresse, inoltre, dall'art. 84 del TUEL, le parole "rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese". La permanenza nel TUEL del riferimento al rimborso delle spese di viaggio ed al DM 12 febbraio 2009 che ha fissato le misure di tale rimborso, non far venir meno la disciplina attuale che viene ora ricompresa unitariamente sotto la voce "rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute".

Al comma 11 viene disposto che chi è eletto o nominato in organi di diversi livelli di governo riceve comunque una sola indennità di funzione, a sua scelta.

Articolo 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

I commi da comma 3 a 15 stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono previste riduzioni di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti:

- da pubbliche amministrazioni per componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo del 10% rispetto al 30 aprile 2010. Fino a tutto il 2013;
- da società a pubblici dipendenti per l'amministrazione di appartenenza e vengono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione;
- riduzione del numero dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, nonché il collegio dei revisori. Previsto adeguamento degli statuti;
- riduzione dei componenti consigli amministrazione e dei collegi sindacali delle società pubbliche del 10%
- la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% rispetto a quella del 2009;

- riduzione per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 e relative procedure;
- eliminazione spese per sponsorizzazioni;
- eliminazione spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- limitazione autovetture di servizio: non superiore all'80% di quanto speso nell'anno 2009;

Il comma 19 prevede che le società pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Non si applica alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti del Servizio sanitario nazionale;

Articolo 8

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Il comma 1 prevede che ai fini della determinazione delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni diverse dallo Stato sono gli organi interni di controllo a verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione.

Il comma 2 estende agli enti locali e agli enti da questi vigilati l'obbligo di adeguarsi alle misure analoghe per il contenimento delle spese di locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili e quindi si applica il limite del 2% del valore dell'immobile utilizzato così come previsto per le Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato.

Qualora l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede a rilasciare gli immobili entro il termine prestabilito, su comunicazione dell'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e finanze, riduce linearmente gli stanziamenti di spesa dell'Amministrazione per un valore pari all'8% del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Articolo 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

I commi 1 e 2 riguardano il Trattamento economico dei pubblici dipendenti

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento in

godimento nell'anno 2010.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Il comma 4 riguarda i Rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Il comma 17 riguarda il Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

Il comma 28 riguarda il Contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato

A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Gli Enti locali, dunque, non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal medesimo comma 28.

Il comma 29 estende alle società non quotate controllate direttamente ed indirettamente dagli enti locali e da altre amministrazioni i limiti alle politiche di assunzione previste per i dipendenti pubblici, anche dirigenti, e stabilisce dei tetti massimi anche in caso di personale a tempo determinato.

Il comma 31 riguarda i Trattenimenti in servizio e blocco delle assunzioni

Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del d.lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

Il comma 32 riguarda il Trattamento economico dei dirigenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Il comma 36 riguarda le Facoltà assunzionali per gli Enti di nuova istituzione

Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 14

Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali

Al comma 1 vengono definite le grandezze finanziarie per il risanamento della finanza pubblica per le regioni e gli enti locali

- Per le Regioni a statuto ordinario 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012
- Per le Regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano per almeno 500 milioni per il 2011 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012

- Per le Province 300 milioni per il 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012
- Per i Comuni 1500 milioni di euro per il 2011 e 2500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Per i Comuni si tratterebbe per il 2011, oltre al miglioramento dei saldi già previsto dalla vigente manovra pari a un miliardo e 800 milioni, di un ulteriore taglio ai trasferimenti di 1 miliardo e 500 milioni.

A decorrere dall'anno 2012 il taglio si consolida in 2 miliardi e 500 milioni.

Al comma 2 è previsto taglio dei trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario

Il comma 3 riguarda le Sanzioni del Patto

Dall'anno 2010 in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno le somme dovute dallo stato agli Enti inadempienti vengono ridotte in misura pari allo sforamento. La riduzione per gli Enti locali è effettuata con Decreto del Ministero dell'Interno, in base ai dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alla certificazione del rispetto degli obiettivi del patto, sui trasferimenti dovuti dal Ministero con esclusione di quelli destinati all'onere ammortamento mutui.

La mancata trasmissione della certificazione comporta l'azzeramento dei trasferimenti.

In caso di insufficienza dei trasferimenti la riduzione avviene sui trasferimenti degli anni successivi.

Il comma 5 del presente articolo modifica quanto previsto in materia di riduzione dei trasferimenti previste al comma 20 dell'art. 77-bis del Decreto Legge 112/2008

Sono rafforzate le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità: la norma prevedeva il recupero dello sforamento con una riduzione del fondo ordinario in misura non superiore al 5% ora il recupero è totale: restano in vigore tutte le altre sanzioni: limite impegni di spesa, blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti.

I commi da 7 a 10 riguardano l'Assunzione di personale enti locali

Per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, resta invariato l'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo generale di ridurre la spesa di personale.

Viene aggiunta la sanzione per cui, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa, si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo.

Viene previsto per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (tale soglia è attualmente fissata al 50%).

Per tutti gli Enti, sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto di stabilità, è introdotto una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Resta fermo per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004.

Il comma 11 stabilisce che per l'anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui

passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008.

Viene ripresa la norma inserita per il 2009 dello sblocco dei residui passivi abbassando la percentuale allo 0,78%. La copertura finanziaria è trovata eliminando il meccanismo della premialità per il 2010 del Patto di stabilità di seguito esplicata.

Il comma 12 stabilisce che per l'anno 2010 non si applica il meccanismo della premialità previsto dai commi 23-26 dell'articolo 77bis della legge 133 del 6 agosto 2008.

La norma citata stabilisce l'assegnazione ai Comuni virtuosi di un premio, sotto forma di esclusione dal calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, pari al 70% delle eccedenze di bilancio determinatesi nell'anno precedente per effetto del rispetto delle sanzioni dei comuni inadempienti al Patto.

La virtuosità di un ente è misurata rispetto a degli indicatori economico-strutturali e l'assegnazione del premio (esclusione) dipenda dalla distanza lineare degli indicatori calcolati per ciascun ente rispetto alla media dei medesimi indicatori calcolati per diverse classi demografiche.

Gli indicatori economico-strutturali sono indicati dalla legge e sono il grado di autonomia finanziaria e il grado di rigidità strutturale (per le Province solo l'indicatore di rigidità strutturale).

Il comma 13 stabilisce che per l'anno 2010 è attribuito un contributo ai Comuni pari ad un importo di 200 milioni di euro.

Il contributo sarà ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti criteri: popolazione e rispetto del patto.

Le entrate così attribuite non devono essere conteggiate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 14 in attuazione della legge delega 42 in materia di federalismo fiscale e in considerazione del grave squilibrio finanziario del Comune di Roma è costituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per il concorso al sostegno degli oneri per l'attuazione del piano di rientro. L'importo mancante, fino a un massimo di 200 milioni di euro, è reperito tramite:

- Addizionale sui diritti d'imbarco su aerei in partenza da Roma (max 1 euro a passeggero);
- Incremento addizionale IRPEF fino allo 0,4%.

I commi da 15 a 17 riguardano l'Istituzione del fondo di cui al comma 14 e la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso allo stesso.

Il comma 16 prevede che ferme restando le misure di contenimento, Roma, in qualità di capitale, per garantire l'equilibrio economico finanziario, può:

- conformare servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza
- adottare pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma;
- razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
- ridurre i costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i

rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- contributo di soggiorno per un importo massimo di 10 euro per notte in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive
- introdurre un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiunto derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile per il finanziamento della spesa corrente fino al limite massimo dell'80%
- Incrementare fino al 3‰ dell'aliquota ICI sugli immobili per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le quali non risultino registrati contratti di locazione
- utilizzare proventi da oneri di urbanizzazione e costruzione anche per le spese di manutenzione ordinaria della viabilità urbana nonché utilizzo dei proventi derivanti da gestione cimiteriale

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

I commi da 26 a 31 disciplinano l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti, attraverso la convenzione o l'Unione; le stesse funzioni sono obbligatoriamente esercitate in convenzione o Unione da parte dei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 ab.

Ai fini della manovra, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle individuate dall'art. 21, comma 3 della legge 42 del 2009, ovvero:

Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

La Regione, nella materie di cui all'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie locali, individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. I Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni sopra i 100.000 ab. non sono obbligati ad associarsi.

Il completamento dell'attuazione di tali disposizioni dovrà essere assicurato dai Comuni entro il termine che sarà individuato con DPCM entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL 78/2010. Con lo stesso decreto sarà individuato il limite demografico minimo per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Il comma 32 riguarda il Divieto di costituire società. I Comuni con popolazione inferiore a 30.000

abitanti non possono costituire società, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 27,28,29, ovvero ad eccezione delle società necessarie costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni devono mettere in liquidazione le società già costituite o cedere le partecipazioni.

Tali disposizioni non si applicano nei casi di società a partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni che complessivamente superino i 30.000 abitanti; i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere una sola società.

Il comma 33 riguarda la TARSU TIA e prevede che le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA. Il comma reca un'interpretazione autentica di una norma non ancora attuata (art. 238 del D.Lgs 152/2006). Si tratta pertanto di un previsione senza alcun effetto concreto, né sulle incertezze normative che caratterizzano le attuali tarsu/tia, né sulla configurazione della nuova Tia integrata le cui caratteristiche saranno determinate (e valutabili sotto il profilo dell'eventuale natura tributaria solo a seguito di decreti attuativi di cui ancora non si ha notizia).

Articolo 18

Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

I commi 1 e 2 prevedono che ai fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 3 prevede che in occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19.

I commi 4 e 5 dispongono alcune modifiche normative in relazione alla procedura di accertamento che si pone in essere. Viene quindi regolata la procedura fra Agenzia delle entrate che mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni residenti inviando a questi ultimi una segnalazione. In seguito, entro 60 gg. dalla ricezione della documentazione, l'AGEA comunica gli elementi utili per determinare il reddito complessivo. E' previsto il riconoscimento ai Comuni di una quota pari al 33% delle maggiori somme, relative a tributi statali e a contributi, riscosse a titolo definitivo, a seguito del contributo del comune all'accertamento stesso. L'accesso alle banche dati e le modalità integrative sono determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mentre le ulteriori materie dove i Comuni possono partecipare all'accertamento fiscale e contributivo, sono individuate con provvedimento adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio.

In particolare il comma 4 stabilisce che all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i riferimenti ai "centri di servizio" e agli "uffici delle imposte" devono intendersi effettuati agli "uffici dell'Agenzia delle Entrate";
- b) al terzo comma, primo periodo, le parole da "Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala"
- c) al quarto comma, la comunicazione degli elementi per la determinazione del reddito complessivo è effettuata dal comune di domicilio fiscale comunica entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione
- d) vengono abrogati i commi 5,6 e 7
- e) abrogato l'articolo 45 del DPR 600/1973.

Il comma 5 stabilisce che all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma "1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali e a contributi riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma "2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi."
- c) abrogato il comma 2 ter

I commi da 6 a 9 dispongono le modalità di calcolo dei tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33% spettante ai Comuni. Sono anche previste le modalità di attribuzione, le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ed ai Comuni, nonché le modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo. E' previsto che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni a titolo di partecipazione all'accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

In particolare:

Il comma 6 sostituisce all'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" con le seguenti "33 per cento"

Il comma 7 prevede che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento spettante ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.

Il comma 8 prevede che resta fermo il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.

Il comma 9 prevede che gli importi riconosciuti ai Comuni sono al netto delle somme spettanti ad altri enti e all'Unione europea. Sulle quote che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province di Trento e Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai Comuni le somme dovute.

Articolo 19 Aggiornamento del catasto

Il comma 1 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, che attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

Il comma 2 prevede che in fase di prima applicazione, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comma 3 prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata

ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

Il comma 4 prevede che la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Il comma 5 stabilisce che le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.

Il comma 6 prevede che sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

- a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
- b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
- c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
- d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;
- e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
- f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I commi da 7 a 16 disciplinano la procedura per l'emersione dei fabbricati non dichiarati in catasto. Entro il 30 settembre 2010 l'Agenzia del territorio termina l'attività di rintraccio dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto e stendere il relativo elenco. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari dei fabbricati devono presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale e successivamente l'Agenzia del territorio segnala le pratiche di accatastamento al comune per i controlli edilizi. Entro lo stesso termine vanno denunciate al catasto le variazioni di consistenza e destinazione per interventi edilizi. In mancanza scattano d'ufficio i controlli catastali e l'attribuzione delle rendite presunte. Dal 1 gennaio 2011 scatta la possibilità di attribuire rendite presunte e la nuova caccia all'immobile non censito, con l'applicazione delle

relative sanzioni. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistica-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.

Dal 1° luglio 2010 negli atti con cui si concede una ipoteca o soggetti a trascrizione è obbligatorio l'inserimento dei riferimenti catastali ed una dichiarazione di conformità di planimetrie e dati catastali allo stato di fatto.

In particolare il comma 8 riguarda gli ex rurali e prevede che entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti, a pena di decadenza, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

Articolo 36 Disposizioni antifrode

Al Dlg n. 231/2001 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" - art 28 (Obblighi rafforzati) viene aggiunto un nuovo comma 7-bis.

Il suddetto comma prevede l'emanazione, sulla base delle decisioni assunte dal GAFI¹, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria che individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

Articolo 37 Disposizioni antiriciclaggio

Nel suddetto articolo anche gli operatori economici (imprese) aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list riportati nel decreto 4 maggio 1999 " Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato"² e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001³ " Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato" sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto

¹ Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali ("GAFI") è un **organismo intergovernativo che ha per obiettivo elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo**

² Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107;

³ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra.

Articolo 39

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

E' prorogata al 15 dicembre 2010 la sospensione delle tasse per i contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 2009.

Sono interessati i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume d'affari non superiore ai 200.000 euro.

E' previsto inoltre contributo di 10 mln al Comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009.

Articolo 43

Zone a burocrazia zero

L'articolo istituisce le zone a burocrazia zero nel Meridione per favorire nuove iniziative produttive. I provvedimenti amministrativi - esclusi quelli di natura tributaria - saranno adottati da un Commissario di Governo, che, se necessario, convoca apposite conferenze di servizi. Se entro 30 giorni dall'avvio del procedimento non viene emanato alcun provvedimento, questo si intende adottato nei confronti del richiedente. Se la zona a burocrazia zero coincide con una zona franca urbana il sindaco concede le risorse previste in favore delle zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive. Le prefetture dovranno dal canto loro assicurare che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.

Articolo 46

Rifinanziamento del Fondo infrastrutture

Il comma 1 prevede di revocare e devolvere i mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti contratti entro il 31 dicembre 2006, con oneri di ammortamento interamente a carico dello Stato che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non sono stati interamente erogati ai soggetti beneficiari e non sono stati aggiudicati i relativi contratti di appalto dei lavori. La procedura proposta prevede che Cassa Depositi e Prestiti e i titolari dei mutui con le caratteristiche di cui sopra segnalino la situazione al Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Della mancata o ritardata comunicazione risponde unicamente il soggetto beneficiario inadempiente.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze sono individuati i mutui da revocare e devolvere oltre che a stabilire le relative modalità di attuazione.

Il comma 3 stabilisce che il Cipe su proposta del Ministero dell'economia, sentito il ministero delle infrastrutture, e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, destina le risorse revocate alla realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche (legge 443 del 2001) con priorità al M.O.S.E. (per un importo massimo di 400 milioni di euro).

Articolo 49

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

L'articolo apporta modifiche alla legge 241/1990. In via generale viene reso facoltativo il ricorso alla conferenza di servizi (art. 14 comma 1).

Il comma 2 modifica l'articolo 14-ter per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune. La norma inoltre prevede che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell'ambito della VAS debbano essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS. In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.

Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.

Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l'amministrazione procedente chieda l'intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.

Inoltre, viene modificato il comma 7 dell'articolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata in sede di conferenza.

Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi. Vengono accorpate infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 14- quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Articolo 50 Censimento

L'articolo in commento indice il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, in attuazione del Regolamento (CE) n. 763/08. Per lo svolgimento di tutte le operazioni censuarie sono stanziati, per il triennio 2011-2013, 627 milioni di euro così suddivisi: 200 mln per il 2011, 277 mln per il 2012, 150 mln per il 2013.

Le operazioni di organizzazione del censimento saranno effettuate dall'ISTAT che nel Piano generale di censimento, non ancora elaborato, indicherà tra l'altro, le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, le metodologie di indagine, gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati preposti allo svolgimento delle procedure.

Il Piano e successive apposite circolari, stabiliranno inoltre i seguenti criteri per: la determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento; per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati; per la modalità di costituzione degli uffici di censimento.

Per quanto attiene il personale vengono stabilite le modalità di selezione ed i requisiti professionali necessari per il conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore. Per far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali, connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici indicati nel Piano, possono avvalersi di forme contrattuali flessibili compresi i contratti di somministrazione lavoro, nei limiti alle operazioni censuarie e non oltre il 2013, mentre l'ISTAT, sempre nei limiti delle risorse ad esso trasferite può avvalersene sino al 31 dicembre 2014

Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento, quali affidatari delle rilevazioni censuarie è previsto che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti vengano escluse dal patto di stabilità interno.

Sempre nelle more del Piano, l'ISTAT provvederà, attraverso l'emanazione di circolare, alle iniziative necessarie e urgenti preordinate per l'effettuazione della rilevazione, nei comuni superiori a 20.000 abitanti, dei numeri civici geocodificati e la predisposizione di liste precensuarie delle famiglie e delle convivenze desunte dagli archivi delle anagrafi comunali.

Mentre, in merito al 6° Censimento dell'agricoltura, indetto e finanziato con Decreto legge n. 135/2009, convertito, con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (art. 17) l'ISTAT ha già redatto il Piano Generale di Censimento.

Articolo 51 Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione del gas naturale

L'articolo prevede la possibilità d'installare impianti fissi di distribuzione di gas naturale senza serbatoio d'accumulo dietro presentazione della DIA (Denuncia inizio attività). Sono inoltre indicati gli operatori abilitati alla loro installazione.

Articolo 54
EXPO

Il comma 1 prevede che per la prosecuzione delle attività Expo 2015 è possibile utilizzare in misura proporzionale alla partecipazione statale una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate dall'art. 14, comma 1 del d.l. 112 del 2008.

Il commi 2 e 3 riguardano disposizioni su contratti di assunzione e utilizzo delle risorse.

(da www.anci.it)